

Codice della strada. Dalle gomme invernali alle polizze rc-auto, le modifiche del decreto Sviluppo

Abs subito su tutte le moto

Poteri di polizia ai casellanti contro chi non paga il pedaggio

Maurizio Caprino

Sono state inserite alla spicciolata dal Senato, ma sono molto "pesanti" le novità introdotte nel decreto sviluppo-bis (Dl 179/12) per guidatori e veicoli: **Abs obbligatorio** da subito su moto e tre ruote almeno come optional, obbligo di **gomme invernali** (non sostituibili dalle catene) se l'ente proprietario della strada lo impone in previsione di forti nevicate, poteri "di polizia" ai casellanti delle autostrade contro chi non paga il pedaggio, più garanzie nelle **polizze Rc auto**, allungamento a cinque giorni del termine entro cui l'assicurazione può fare la perizia di un veicolo incidentato, revisione obbligatoria anche per le **macchine agricole** (si veda la scheda a destra) e soldi per garantire la registrazione dei rinnovi delle patenti, bloccata tra metà ottobre e metà novembre per l'esaurimento dei fondi.

Abs moto

L'emendamento del Senato non lascia scampo, in apparenza: su tutti i veicoli a due e tre ruote con motore dai 125 centimetri cubici in su immatricolati nuovi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl (presumibilmente entro le prossime due settimane) dovrà essere offerto almeno come optional un sistema antibloccaggio «avanzato» delle ruote in frenata (Abs). Una disposizione che ha fatto protestare l'associazione dei costruttori (Anema), perché non tiene conto né dei tempi tecnici necessari, né delle scelte che ha appena fatto la Ue (si veda il commento a pagina 12). In ogni caso, l'emendamento non chiarisce quale sia la sanzione per chi viola l'obbligo di offrire l'Abs. E sembra azzardato ritenere che non si possa più immatricolare esemplari solo perché nella lista dei suoi optional non figura l'Abs: in materia di equipaggiamento dei veicoli fanno testo le direttive europee e poi non sarebbe facilissimo stabilire

in che modo dovrebbe concretamente scattare il blocco della targatura (occorrerebbe perlopiù una disposizione ministeriale attuativa, che non arriverebbe in pochi giorni).

Gomme invernali e catene

Le polemiche degli ultimi due giorni si sono però concentrate sull'obbligo di montare esclusivamente gomme invernali fuori dai centri abitati quando l'ente proprietario della strada, non avendo alternative per la sicurezza, lo impone in previsione di nevicate «di rilevante intensità». Quindi il gestore della strada, in base ai bollettini meteo, può derogare alla consueta regola secondo cui

ATTUAZIONE A RISCHIO

Dal 1° gennaio 2014 revisione d'obbligo anche per le macchine agricole con calendari e modalità da fissare entro febbraio 2013

gomme invernali e catene sono equivalenti.

Questo (a prescindere da tutte le considerazioni tecniche da fare) potrebbe essere un aggravio per le tasche dei cittadini e il Pd ha annunciato che presenterà alla Camera un emendamento abrogativo al Ddl di stabilità (unico strumento praticabile in questo convulso finale di legislatura). In realtà, il problema si pone poco, perché i due principali gestori italiani non sono propensi ad applicare la nuova norma: Autostrade per l'Italia lo ha escluso perché i problemi maggiori non li danno le autovetture (unici veicoli per i quali c'è un'offerta adeguata di gomme invernali), ma i mezzi pesanti, per i quali l'unico rimedio realmente praticabile è il divieto di circolazione "a prescindere", attualmente previsto nei piani neve. L'Anas ha dichiarato che valuterà la que-

stione, ma l'orientamento è di non imporre troppi obblighi.

Fermati al casello

Finora i gestori autostradali non avevano difficoltà ad individuare i veicoli dei morosi e dei truffatori che non pagano o eludono il pedaggio: hanno apposti sistemi informatici e di riconoscimento targhe (come il Tur). Il problema è riuscire a identificare i conducenti (cosa utile per il recupero del credito) e irrogare la pesante sanzione (398 euro) prevista dall'articolo 176 del Codice della strada: sono cose che richiedono l'intervento della Polizia stradale e non sempre si riesce a indurre i guidatori ad attendere al casello. In futuro, i casellanti che avranno superato un corso di qualificazione potranno fare tutto da soli, perché il Dl cresce attribuisce loro il potere di prevenire e accertare le infrazioni legate ai pedaggi.

Rc auto

L'abolizione del tacito rinnovo prevista dalla prima versione del Dl faceva venire a mancare la "tolleranza" di 15 giorni, in cui una polizza scaduta ma soggetta al rinnovo "automatico" copre i danni. Questa copertura è stata ripristinata da un emendamento del Senato, che ha però eliminato il divieto di tacito rinnovo che il Dl imponeva alle polizze abinate alla Rc auto (come la furto-incendio). È poi stato aggiunto l'obbligo per la compagnia di avvisare il contraente della scadenza almeno 30 giorni prima (anche se nella prassi ciò avviene già).

Un altro emendamento ha rimediato a un'incongruenza del Dl liberalizzazioni di gennaio, che obbligava i danneggiati a tenere i veicoli a disposizione delle compagnie (per la perizia) per appena due giorni lavorativi: si tornerà a cinque.

Un altro emendamento ha rimediato a un'incongruenza del Dl liberalizzazioni di gennaio, che obbligava i danneggiati a tenere i veicoli a disposizione delle compagnie (per la perizia) per appena due giorni lavorativi: si tornerà a cinque.

Le novità principali



Abs. Secondo la norma, già fra una decina di giorni l'Abs dovrebbe essere offerto almeno come optional su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due e tre ruote di almeno 125 cc. Inattuabile



Gomme. Nei tratti extraurbani su cui sono previste forti nevicate, gli enti proprietari potranno imporre il transito solo con gomme invernali (anche a chi ha le catene), se non ci sono alternative per la sicurezza



Rc auto. Ripristinata la tolleranza di 15 giorni sulla scadenza della polizza, venuta meno con l'abolizione del tacito rinnovo. Dopo un incidente, il veicolo deve restare 5 giorni a disposizione del perito



A revisione. Dal 1° gennaio 2014 revisione anche per le macchine agricole, con calendari e modalità da fissare entro febbraio 2013. Sacrosanto (anche per gli infortuni sul lavoro), ma difficile da attuare

Lavoro. L'agenzia delle Entrate ha predisposto le bozze 2013

Il Cud mantiene in campo il 10% sulla produttività

Francesca Benedetti

Giuseppe Maccarone

Publicata nel sito internet delle Entrate la bozza del modello **Cud 2013**. La certificazione dovrà essere consegnata entro il prossimo 28 febbraio dai sostituti di imposta ai soggetti a cui hanno erogato (nel 2012) redditi di lavoro dipendente e assimilati. Tra i benefici che vi trovano ancora posto anche l'imposta del 10% sulle somme erogate al dipendente per l'incremento della produttività.

Graficamente le modifiche apportate sono molte. Nella parte B, destinata all'indicazione dei dati fiscali necessari per l'eventuale redazione della dichiarazione dei redditi, sono state aggiunte tre caselle (26, 27 e 28). In tali punti dovranno essere registrate informazioni sulla **cedolare secca** sugli affitti, che di fatto fa il suo ingresso ufficiale nel Cud: già l'anno scorso, infatti, si poteva scegliere di pagarla attraverso il sostituto d'imposta trattenendola sui compensi. Qualche informazione in più dovrà essere fornita anche con riferimento allo speciale trattamento fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare per chi abbia iniziato a lavorare dall'1 gennaio 2007. Vi sono due nuovi punti: il 123 in cui va inserito l'importo dei contributi dedotti

nell'anno eccedenti il limite di 5.164,57 euro che i lavoratori (di prima occupazione) possono portare in deduzione nei 20 anni successivi al quinto anno di iscrizione al fondo di previdenza complementare; nel nuovo punto 126 il sostituto di imposta dovrà, invece, indicare il numero degli anni residui (rispetto ai 20 originari) in cui il percipiente potrà portare in deduzione la contribuzione versata al fondo. Altre novità si rilevano dalla nuova formulazione delle istruzioni. Si prevede che il Cud sia rilasciato anche se il soggetto percipiente abbia ricevuto dal sostituto un reddito completo esente da imposizione fiscale, come, per esempio, quando il soggetto che percepisce il reddito risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sulle imposte dirette. Sino allo scorso anno il sostituto di imposta rilasciava la certificazione (Cud) facoltativa-

mente. Ora è obbligatoria, con l'annotazione AJ.

È stata anche modificata l'annotazione CB, lo scorso anno utilizzata per indicare l'importo dell'acconto di imposta versato in misura ridotta. Oggi serve per rilevare l'ammontare dei sussidi, delle erogazioni liberali, nonché dei benefici in genere, concessi sia dai datori di lavoro privati per i lavoratori residenti nelle aeree colpite dal sisma verificatosi nel 2012 (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova ecc), sia dai datori di lavoro operanti negli stessi territori a favore dei propri dipendenti anche non residenti nelle medesime zone. Per effetto di quanto disposto dal comma 3 bis, dell'articolo 8, del Dl 74/2012 (legge 122/2012) tali aiuti concessi sino al 31 dicembre 2012 sono esenti da imposta senza alcun limite di importo. Se il rapporto è cessato nel 2012 senza aver rilasciato la certificazione, il sostituto di imposta è tenuto a consegnarla entro la scadenza; al contrario se al momento della cessazione il lavoratore ha il ricevuto il Cud, lo stesso deve essere nuovamente emesso se le informazioni fornite non erano sufficienti, rispetto al tracciato definitivo; diversamente, il Cud dovrà essere nuovamente emesso solo su richiesta del lavoratore.

NUOVE ISTRUZIONI

Il modello va rilasciato anche se il sostituto ha erogato al dipendente un reddito del tutto esente da imposizione

Immigrazione. Circolare del ministero dell'Interno

Regolarizzazione, riaperti i termini per chi ha pagato

Maria Rosa Gheido

Non quadrano i conti fra i dati dei versamenti del **contributo forfettario** di 1.000 euro e quelli delle istanze presentate per l'**emersione dei lavoratori extracomunitari** irregolari. L'agenzia delle Entrate ha completato l'acquisizione dei modelli F24 con il versamento e ha segnalato al ministero dell'Interno anche quelli a cui non ha fatto seguito la presentazione di un'istanza di **regolarizzazione**. Così il ministero, con la circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, ha riaperto i termini per la trasmissione delle dichiarazioni, nella considerazione che l'avvenuto pagamento entro il 15 ottobre 2012 del contributo di accesso costituisce, comunque, una manifestazione espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. Pertanto, dal prossimo 10 dicembre fino al 31 gennaio 2013 il sistema informatico consentirà la trasmissione dei modelli all'indirizzo <https://nullastalavoro.interno.it>, che non richiede alcuna registrazione preventiva.

Una volta entrati nel sistema, sarà possibile compilare uno dei due modelli (per i lavoratori domestici o per i lavoratori subordinati). Il ministero sottolinea che il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a completare la procedura di emersione avviata con il pagamento del contributo di 1.000 euro, presentando la domanda e recandosi successivamente presso lo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno così adempiendo contestualmente alla comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego. Solo in casi eccezionali la procedura può essere interrotta e il datore

del datore di lavoro è in ogni caso tenuto a completare la procedura di emersione avviata con il pagamento del contributo di 1.000 euro, presentando la domanda e recandosi successivamente presso lo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno così adempiendo contestualmente alla comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego. Solo in casi eccezionali la procedura può essere interrotta e il datore

del datore di lavoro è in ogni caso tenuto a completare la procedura di emersione avviata con il pagamento del contributo di 1.000 euro, presentando la domanda e recandosi successivamente presso lo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno così adempiendo contestualmente alla comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego. Solo in casi eccezionali la procedura può essere interrotta e il datore

del datore di lavoro è in ogni caso tenuto a completare la procedura di emersione avviata con il pagamento del contributo di 1.000 euro, presentando la domanda e recandosi successivamente presso lo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno così adempiendo contestualmente alla comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego. Solo in casi eccezionali la procedura può essere interrotta e il datore

del datore di lavoro è in ogni caso tenuto a completare la procedura di emersione avviata con il pagamento del contributo di 1.000 euro, presentando la domanda e recandosi successivamente presso lo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno così adempiendo contestualmente alla comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego. Solo in casi eccezionali la procedura può essere interrotta e il datore

Giustizia. Il principio nelle ultime pronunce della Corte Ue

Per negare la detrazione Iva al Fisco l'onere della prova

Antonio Iorio

In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, per negare il diritto alla **detrazione Iva** sui beni acquistati spetta all'amministrazione dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi in base ai quali il contribuente avrebbe consapevolmente partecipato alla frode.

Il giudice nazionale è tenuto a verificare, in tale contesto, se le autorità tributarie abbiano dimostrato la sussistenza di detti elementi.

È questo, ormai, l'orientamento della **Corte di giustizia europea** che emerge dalle ultime pronunce (C285/11 depositata il 6/12/2012 e cause riunite C80/11 e C142/11 depositate il 21/6/2012).

A tale orientamento, dovrebbe ora conseguire un adeguamento dell'interpretazione fornita sul tema dalla nostra Corte di cassazione, la quale, al contrario, ritiene, in genere, che debba essere il contribuente a provare la propria buona fede e, quindi, la non consapevolezza

di partecipazione alla frode. L'ultima vicenda, che ha provocato il recentissimo intervento della Corte di giustizia, ha riguardato una controversia tra il fisco bulgaro e un'impresa di quello Stato, alla quale era stata disconosciuta la detrazione Iva per degli acquisti di grano presso fornitori che, secondo l'amministrazione, non avevano la struttura idonea per provvedervi.

La Corte di giustizia, ribadendo quanto già espresso in precedenti sentenze, ha chiarito che il diniego del diritto alla detrazione è un'eccezione dell'applicazione del principio fondamentale. Spetta pertanto all'amministrazione tributaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l'operazione invocata ai fini della detrazione si iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte o a valle nella catena di cessioni. Ne consegue, secondo la Cor-

La novità

01 | LO SCENARIO

Nel caso di fatture soggettivamente inesistenti spetta all'amministrazione che intende negare il diritto alla detrazione Iva a dover dimostrare la partecipazione consapevole del contribuente alla frode perpetrata. L'orientamento si evince da alcune recenti pronunce della Corte di giustizia europea ed è contrario a quello dominante nella Cassazione italiana

02 | IL CASO DI SPECIE

I giudici Ue sono intervenuti in una controversia riguardante il fisco bulgaro e un'impresa dello stesso cui era stata disconosciuta la detrazione Iva per acquisti di grano presso fornitori, i quali, secondo il fisco, non avevano la struttura idonea per trattarli

te comunitaria, che se il giudice nazionale dovesse ritenere provata l'esistenza delle operazioni, egli è tenuto a verificare se le autorità tributarie hanno dimostrato la sussistenza di elementi oggettivi del coinvolgimento del contribuente nella frode.

Va detto, per completezza, che di recente vi è stato qualche segnale di conformità a tale nuovo orientamento, da parte della nostra Corte di cassazione. È il caso della sentenza 18446/2012 (si veda il Sole 24 ore del 27 ottobre 2012) nella quale i giudici di legittimità, in tema di fatture per operazioni inesistenti, hanno rilevato che l'onere di provare la falsità dell'operazione incombe sull'amministrazione.

Ma finora, normalmente, la Suprema Corte è orientata a ritenere incombente sul contribuente, che ha detratto l'imposta, l'onere di provare la propria buona fede. Alla luce del differente, e ormai consolidato, orientamento della Corte Ue, vi è ora da sperare che sia l'amministrazione, sia la Corte di cassazione con la stessa puntualità con cui hanno dato applicazione ad altri principi della Corte Ue sfavorevoli al contribuente, si adeguino di conseguenza, anche se ciò debba comportare la censura dell'operato dell'amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

COMMERCIALISTI

Iaria: «Commissario per nuove elezioni»

Commissariare il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti al fine di indire al più presto nuove elezioni che cancellino l'incertezza - derivante dal caso Sganga, da una parte, e dal voto contestato degli Ordini di Bari ed Enna, dall'altra - che si è creata intorno al voto che ha visto prevalere la lista di Claudio Siciliani su quella di Gerardo Longobardi. Lo chiede Vilma Iaria, presidente dell'Adc, Associazione dottori commercialisti.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Pronti i codici per il pagamento

Pronti sei nuovi codici per il pagamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo nel processo tributario. Dei nuovi sei codici, che saranno operativi dal 12 dicembre 2012, quattro servono per versare tramite il modello F23 il contributo unificato di iscrizione nel processo tributario, mentre altri due servono per versare con il modello F24, nei casi di mancato addebito, le somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e valori bollati (si tratta dei codici 171T e 175T). I sei codici sono stati istituiti dall'agenzia delle Entrate, con due risoluzioni, entrambe del 7 dicembre 2012, la 104/E, per i quattro codici da usare nel modello F23, e la 105/E per i due codici da usare nel modello F24. I codici istituiti con la risoluzione 104/E si possono usare nei casi di omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Si tratta di: 171T, per il contributo unificato; 172T, per gli interessi; 173T, per il contributo unificato a seguito di invito al pagamento; e di 174T, per la sanzione. (T. Mor)

Antonino Cannito

Giuseppe Maccarone

Le modifiche apportate dalla riforma del mercato del lavoro con incidenza in materia di **agevolazioni contributive**, riguardano non solo i datori di lavoro in genere ma anche le società di **somministrazione**. Le novità sono state introdotte dall'articolo 4 della legge 92/2012 operando dal 18 luglio scorso (si veda il Sole 24 Ore di mercoledì scorso).

Nella legge si scorge una diversa impostazione riferita alla somministrazione. Il legislatore, usando frequentemente, in tandem, i termini datore/utilizzatore, elabora un criterio di equivalenza tra utilizzo diretto e indiretto dello stesso lavoratore. Ne deriva, dunque, che - a taluni fini - il periodo trascorso dal lavoratore in azienda con un contratto di somministrazione è assimilato a quello riferito al

rapporto di lavoro subordinato con il medesimo soggetto. A titolo di esempio, se un datore di lavoro assume a tempo determinato, per 12 mesi, un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità che ha già utilizzato per 4 mesi in somministrazione, avrà diritto alle agevolazioni per soli 8 mesi (non per 12).

Il presupposto di tale limitazione, probabilmente, risiede nell'articolo 21 del Dlgs 276/03, che alla lettera i) sancisce l'obbligo per l'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti. È il termine «effettivamente» a far sì che la previsione si concretizzi nell'obbligo per l'agenzia di somministrazione di fatturare all'utilizzatore il costo reale, al netto delle eventuali agevolazioni fruitive.

Proseguendo nell'esame dell'articolo 4 della riforma, si nota

che il divieto di avvalersi delle riduzioni contributive previsto in caso di mancato rispetto di un eventuale diritto di precedenza nella riassunzione, vantato da un lavoratore già alle dipendenze di un'azienda, opera anche nel caso di somministrazione. Questo significa che se l'agenzia di somministrazione assume un iscritto nelle liste di mobilità con contratto a termine di 12 mesi (per cui ha diritto a un anno di riduzione contributiva) e lo colloca presso un utilizzatore che non ha offerto l'opzione di riassunzione a un avvenire diritto, le facilitazioni contributive non spettano.

L'agenzia di somministrazione prima di collocare il lavoratore dovrà farsi dichiarare dall'utilizzatore stesso che non vi sono diritti di precedenza da rispettare oppure, se sussistenti, che siamo stati soddisfatti.

La rinuncia all'usufrutto non tocca la «prima casa»

Angelo Busani

La **rinuncia all'usufrutto** non provoca la decadenza dell'agevolazione "prima casa" se viene effettuata nel periodo dei cinque anni successivi all'acquisto agevolato: è quanto stabilito dalla Cassazione con l'ordinanza numero 22244 del 7 dicembre 2012 che ha rigetto per manifesta infondatezza la pretesa dell'amministrazione finanziaria di applicare la penalità al contribuente che aveva effettuato detta rinuncia.

Il caso era quello di Tizio (che, per l'usufrutto) e di Caio

(che, per la nuda proprietà) avevano acquistato la loro "prima casa" beneficiando dell'agevolazione fiscale. Era poi successo che Tizio, quando ancora non erano trascorsi cinque anni dalla data del rogito d'acquisto, aveva rinunciato unilateralmente al proprio diritto di usufrutto, con ciò provocando, in capo a Caio, l'espansione automatica del suo diritto di nuda proprietà in proprietà piena.

Come noto, se un diritto reale (come l'usufrutto, la servitù, la superficie) grava su un bene, ne consegue che il diritto del

proprietario del bene viene compresso dal diritto reale come una molla schiacciata (per questo si parla di proprietà nuda): non appena il diritto reale si estingue (ad esempio, per rinuncia del suo titolare) la proprietà si riespande nella sua originaria pienezza.

Nella Nota II bis, comma 4, all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986 (il Testo Unico dell'imposta di registro) è comminata la decadenza dall'agevolazione "prima casa" nell'ipotesi di alienazione, prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto, della abitazione acquistata con il beneficio fiscale. E il caso risolto ora dalla Cassazione era appunto se, in questo concetto di alienazione infra quinquennale, rientra, o meno, anche la rinuncia al diritto di usufrutto.

La risposta della Cassazione è stata negativa: in punto di diritto, la spiegazione della decisione è che la rinuncia non è un atto "alienativo" (che cioè ha l'effetto di trasferire un diritto da un soggetto all'altro) ma è un atto "abdicativo", che cioè estingue il diritto rinunciato, senza trasferirlo a un diverso soggetto: in altri termini, la rinuncia all'usufrutto non ha l'effetto di trasferire il diritto rinunciato dall'usufruttuario al nudo proprietario, anche se provoca un indubbio effetto espansivo in capo al titolare del diritto che era compresso dall'usufrutto e che, una volta appunto estinto l'usufrutto, si riespande in tutta la sua pienezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA